



COMUNE DI CAVAGNOLO

PROVINCIA DI TORINO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.68

OGGETTO: Approvazione del regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione".

L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di settembre alle ore undici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORSATO MARIO - Sindaco	Si
2. GAVAZZA ANDREA - Vice Sindaco	Si
3. PONZETTI MARIA ANGELA - Assessore	Si
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale GAMBINO Dott.ssa Rosetta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla

regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GAMBINO Dott.ssa ROSETTA

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 90, commi 1, lettere a), b), e c), 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, che testualmente recita:

«Art. 90 – Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

.....omissis.....

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

.....omissis.....»

Considerato che i commi 5 e 6 dell'art. 92 dello stesso Codice dei contratti pubblici sono stati abrogati dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, i quali testualmente disponevano:

[«Art. 92 – Corrispettivi e incentivi per la progettazione.

.....omissis.....

5. (Comma così modificato dall'art. 1, c. 10-quater a), del D.L. 23.10.2008, n. 162 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201, poi abrogato dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114) Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le corresponsioni dell'incentivo è disposta dal dirigente proposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

6. (Comma così modificato dall'art. 3, c. 1.n, del D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, poi abrogato dall'art. 13 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114) Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

.....omissis.....».]



Rilevato che, per quanto disposto dai suddetti (ora abrogati) commi 5 e 6 dell'art. 92 del Codice dei contratti pubblici, in relazione alla prevista liquidazione degli "incentivi di progettazione interna" a favore del personale dipendente dell'ente che partecipa al processo di redazione dello studio di fattibilità, progettazione, appalto, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche di interesse di questa amministrazione, nella misura massima del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nel bilancio di previsione (con l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio destinato a "fondo per la progettazione interna" sul quale far convogliare la quota parte di detti stanziamenti), questa amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 19.07.2001 aveva provveduto ad adottare il "Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna".

Dato atto, inoltre, che con l'art. 13-bis del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, sono state approvate le nuove disposizioni con le quali è stato completamente riformato il quadro normativo relativo al vecchio "fondo per la progettazione interna" e, in particolare, sono stati inseriti i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies all'art. 93 del Codice dei contratti nei quali, ora, sono contenute tutte le nuove norme statali che dispongono in detta materia e che delegano alle singole amministrazioni appaltanti l'onere dell'adozione dei relativi regolamenti attuativi con i quali si devono definire i nuovi criteri di riparto delle risorse del fondo incentivante, il quale viene ora anche formalmente definito "fondo per la progettazione e l'innovazione".

Posto che i commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 prevedono testualmente che:

«Art. 93 – Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori.

.....omissis.....

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

7-bis. (Comma inserito dall'art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. (Comma inserito dall'art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. (Comma inserito dall'art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

7-quinquies. (Comma inserito dall'art. 13-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 11 agosto 2014, n. 114) Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32,



comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo.

.....omissis.....»;

Visto lo schema di regolamento predisposto, a tal fine, dagli uffici comunali, denominato «Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione"», il quale viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale (da doversi approvare con la presente deliberazione) e con il quale si definiscono, previa definizione in sede di contrattazione decentrata integrativa, le modalità di costituzione e di ripartizione al personale dipendente dell'ente della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione" (nella misura dell'80% delle risorse finanziarie ivi incluse) per la liquidazione dei cd. "incentivi di progettazione interna", tenuto fermo il vincolo di destinazione della restante quota parte di detto fondo (nella misura del 20%) riservata all'acquisto, da parte di questa amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Rilevato, in particolare, che le maggiori novità rispetto alle previgenti disposizioni normative e regolamentari in detta materia riguardano i seguenti aspetti:

- a) le risorse finanziarie del "fondo per la progettazione e l'innovazione" destinate al riparto e alla liquidazione a favore del personale dipendente avente titolo degli "incentivi di progettazione interna" è stabilito nella misura dell'80% delle risorse stesse;
- b) la restante quota del "fondo per la progettazione e l'innovazione" nella misura del 20% delle risorse finanziarie ivi incluse deve essere riservata all'acquisto, da parte di questa amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;
- c) il regolamento deve definire i criteri di riparto delle risorse del "fondo per la progettazione e l'innovazione" destinate a "incentivo di progettazione interna" tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere dal personale dipendente, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta dai soggetti che partecipano al processo di progettazione, appalto, esecuzione e collaudo della singola opera pubblica, della complessità delle opere, escludendo dall'incentivo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;
- d) il regolamento deve stabilire, altresì, i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo (il quale deve essere redatto nel rispetto dell'art. 16 del regolamento di attuazione del codice dei contratti approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, comunque, secondo le autonome scelte operate in tal senso dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006), depurati del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore (si considera, cioè, ai fini della riduzione dell' "incentivo di progettazione interna" l'incremento del costo contrattuale, applicando il ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore sui prezzi unitari di progetto o sui nuovi prezzi concordati con il Direttore dei Lavori (non devono essere computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni concesse per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera" ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 163/2006: è esclusa l'ipotesi della variante in corso d'opera da approvare per errori od omissioni progettuali, poiché in tal caso si dovranno considerare gli incrementi temporali ai fini della riduzione degli incentivi);
- e) gli "incentivi di progettazione interna" complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
- f) gli "incentivi di progettazione interna" non sono liquidabili a favore del personale delle amministrazioni aggiudicatrici con qualifica dirigenziale: pertanto, in ragione delle caratteristiche di questa amministrazione, la quale è priva di qualifiche dirigenziali (e, quindi, dispone di funzionari con qualifica di responsabile di servizio "apicale" in ente pubblico privo di qualifiche dirigenziali) ai sensi delle vigenti

PE

"F

Artico

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

COMUNE DI CAVAGNOLO

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE AL PERSONALE INTERNO DELLA QUOTA PARTE DEL "FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE"

SOMMARIO

Articolo	OGGETTO
1	Oggetto del regolamento
2	Ambito oggettivo di applicazione
3	Ambito soggettivo di applicazione
4	Conferimento degli incarichi al personale dipendente
5	Contenuto della progettazione
6	Quantificazione del fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione
7	Ripartizione dell'incentivo tra le diverse figure dell'ente
8	Termini di consegna degli elaborati progettuali e penalità in caso di accertato ritardo
9	Liquidazione della quota parte del fondo per incentivo di progettazione - Prestazione parziale
10	Abilitazione all'esercizio della professione
11	Polizza assicurativa a favore dei dipendenti incaricati della progettazione
12	Responsabilità
13	Proprietà dei progetti
14	Disciplina di casi particolari - Fondo incentivante per perizie di variante e suppletive
15	Orario di lavoro e spese accessorie
16	Tutela dei dati personali
17	Norme abrogate
18	Pubblicità del regolamento
19	Casi non previsti dal presente regolamento
20	Rinvio dinamico
21	Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e di ripartizione al personale dipendente dell'ente della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione" (nella misura dell'80% delle risorse finanziarie ivi incluse) per la liquidazione dei cd. "incentivi di progettazione interna", tenuto fermo il vincolo di destinazione della restante quota parte di detto fondo (nella misura del 20%) riservata all'acquisto, da parte di questa amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

2. Il "fondo per la progettazione e l'innovazione" indicato al precedente comma 1 deve essere costituito, mediante gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici (o delle singole opere pubbliche) previsti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dell'ente, in misura non superiore al 2% (due per cento) dell'importo preventivato posto a base di gara di un'opera pubblica o di un lavoro pubblico, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (cd. "oneri riflessi"), in relazione a quanto disposto dall'art. 93, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e succ. modif. (d'ora in poi definito indifferentemente, per brevità, "Codice dei contratti" o "D.Lgs. n.163/2006"), nel testo inserito dall'art.13-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114 (nel seguito definito, per brevità, "D.L. n. 90/2014"), conosciuto anche come "Decreto Pubblica Amministrazione".

3. Tale "fondo per la progettazione e l'innovazione", pertanto, sarà costituito mediante la creazione di un apposito capitolo nel bilancio di previsione, il quale sarà finanziato tramite gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici (come definiti nel successivo Art. 2) negli stati di previsione della spesa o nello stesso bilancio di previsione dell'amministrazione (singole opere pubbliche incluse nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 o singoli lavori pubblici che, eventualmente, non siano stati inclusi in detti strumenti programmatici e per i quali siano svolte dal personale interno le funzioni relative alle attività indicate al successivo Art. 3).

4. In particolare:

- ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, l'80% delle risorse finanziarie del suddetto "fondo per la progettazione e l'innovazione" deve essere ripartito (e liquidato) a favore del personale interno dell'amministrazione, per ciascuna opera pubblica o lavoro pubblico effettivamente progettata/o (con verifica e/o validazione dell/i progetto/i con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) ed eventualmente affidata/o, realizzata/o e collaudata/o, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, trasposti ed esplicitati nel presente regolamento;
- ai sensi dell'art. 93, comma 7-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, il restante 20% delle risorse finanziarie del suddetto "fondo per la progettazione e l'innovazione" deve essere destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini (sulla base degli specifici atti amministrativi da adottare di volta in volta dall'amministrazione in base alle effettive esigenze e/o scelte operate sulla base dei citati criteri di legge).

5. Ai sensi dell'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno (in relazione alla quota massima liquidabile indicata al precedente comma 4) per le funzioni/attività svolte ed indicate nel successivo Art. 3, è stabilita dal presente regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera o del lavoro da realizzare, nonché in relazione all'effettivo rispetto, in fase di esecuzione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

6. Per le definizioni, gli atti e le procedure richiamate nel presente regolamento, trova altresì applicazione il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. (d'ora in poi definito indifferentemente, per brevità, anche "Regolamento di attuazione del codice dei contratti" o "Regolamento di attuazione" o "d.P.R. n. 207/2010"), a cui si rimanda.

zione
demo
di ing
risultir
2
e l'inn
dichia
della p
3
n.163/
Art. 1
dell'en
4
dono l.
co sup
del D.L
merarr
5.
approv
del cite
che: "I
que de
denti d
urbanis
pubblic
cedere
tizione
pianific
Unico d
succes:
6.
ne di ur
le e reg
- piano
le vig
- piani
intern
- piani
- piani
- piani
temo
- progr
que de
- altri pi
ri per l
e che de
varianti
7. N
nuto non
lustrative
dono alla
zione da
8. A
centivi di
trici con c

Art. 2 Ambito oggettivo di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, ai fini della costituzione del "fondo per la progettazione e l'innovazione" indicato al precedente Art. 1, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica previste in progetti di opere pubbliche redatti dai tecnici dipendenti dell'ente e che risultino approvati dall'organo competente dell'amministrazione comunale ai sensi di legge.

2. Sono inclusi, nel concetto di "lavori pubblici" (ai fini della costituzione del "fondo per la progettazione e l'innovazione" indicato al precedente Art. 1), i lavori e/o le opere realizzati/e dal privato, ma di accertato e dichiarato interesse pubblico, qualora il personale interno dell'ente proceda alla redazione, in tutto o in parte, della progettazione di detti lavori.

3. Sono invece esclusi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7-ter, 2° periodo, del D.Lgs. n.163/2006, ai fini della costituzione del "fondo per la progettazione e l'innovazione" indicato al precedente Art. 1, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio indisponibile e disponibile dell'ente, che vengono realizzati solo su relazione tecnica.

4. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento se i lavori assumono rilievo economico superiore al 50% (cinquanta per cento) in applicazione analogica a quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.

5. In ragione dell'abrogazione del comma 6 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, le attività di redazione ed approvazione degli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati non concorrono alla formazione del citato "fondo per la progettazione e l'innovazione" nella misura a suo tempo prevista, la quale disponeva che: "Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.". tali attività relative agli atti di pianificazione urbanistica, solo se strettamente necessari e funzionali all'approvazione e realizzazione di specifiche opere pubbliche o lavori pubblici (qualora siano effettivamente svolte dal personale interno dell'ente), potranno accedere al "fondo per la progettazione e l'innovazione" in parola, sulla base delle modalità e dei criteri di ripartizione degli incentivi stabiliti dal presente regolamento connessi all'opera pubblica per la quale detti atti di pianificazione si sono resi necessari, in qualità di "collaboratori" tecnici e/o amministrativi del Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in poi anche definito, per brevità, "RUP") e delle restanti figure menzionate nel successivo Art. 3, ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n.163/2006.

6. Per "atti di pianificazione" urbanistica comunque denominati si intende, a titolo di esempio, la redazione di uno o più dei seguenti strumenti urbanistici previsti dalla vigente normativa urbanistico-edilizia nazionale e regionale:

- piano regolatore generale (o di altro strumento di pianificazione generale comunque denominato secondo le vigenti normative urbanistiche regionali);
- piani particolareggiati di iniziativa pubblica (o di iniziativa privata di interesse pubblico qualora il personale interno proceda alla redazione, in tutto o in parte, di detti piani);
- piani per l'edilizia economica e popolare;
- piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
- piani di recupero di iniziativa pubblica (o di iniziativa privata di interesse pubblico qualora il personale interno proceda alla redazione, in tutto o in parte, di detti piani);
- programma pluriennale di attuazione (o altro strumento di pianificazione e di attuazione territoriale comunque denominato con validità temporale definita dalla legge e dalle vigenti normative urbanistiche regionali);
- altri piani/strumenti di pianificazione urbanistica pubblico/privato comunque denominati che siano necessari per l'approvazione e l'esecuzione di opere pubbliche e/o lavori pubblici (o di interesse pubblico), e che debbano essere approvati dall'organo competente dell'amministrazione comunale, nonché le relative varianti approvate ai sensi di legge.

7. Nella dizione "atto di pianificazione" comunque denominato vanno ricompresi anche gli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi e/o le norme tecniche di attuazione e/o le relazioni illustrative e specialistiche degli strumenti urbanistici stessi di natura generale e/o particolareggiata che accedono alla pianificazione elencati al precedente comma 6, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.

8. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 8° e ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., gli "incentivi di progettazione interna" non sono liquidabili a favore del personale delle amministrazioni aggiudicatrici con qualifica dirigenziale.

Art. 3 Ambito soggettivo di applicazione

1. I soggetti dipendenti dell'ente destinatari della ripartizione dell'incentivo da finanziare con il "fondo per la progettazione e l'innovazione" indicato al precedente Art. 1 sono:

- a) il tecnico dipendente nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che svolge, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione e del collaudo, le funzioni di cui all'art. 10 del Codice dei contratti e di cui all'art. 9 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti;
- b) gli eventuali dipendenti nominati "collaboratori tecnici e amministrativi del RUP" per la fase di progettazione e di appalto dei lavori e che svolgono, durante detta fase, le funzioni di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP;
- c) i tecnici dipendenti che hanno redatto gli studi di fattibilità ed i progetti delle opere pubbliche e/o dei lavori pubblici indicati al precedente Art. 2 (accedono al fondo i progetti dei lavori pubblici redatti secondo i tre progressivi livelli di definizione preliminare, definitivo ed esecutivo, secondo le definizioni date dall'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e dagli specifici articoli del Regolamento di attuazione del codice dei contratti e, comunque, secondo i livelli stabiliti dal RUP ai sensi del comma 2 di detto art. 93);
- d) il tecnico dipendente nominato Direttore dei Lavori che svolge le funzioni previste dagli artt. 119, comma 2 e 130, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 148 del d.P.R. n. 207/2010 (facente parte dell'Ufficio di Direzione Lavori istituito ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 207/2010);
- e) gli eventuali dipendenti nominati "assistenti del Direttore dei Lavori" (anch'essi facenti parte dell'Ufficio di Direzione Lavori istituito ai sensi dell'art. 147 del d.P.R. n. 207/2010), che svolgono le funzioni di Direttore Operativo e/o di Ispettore di Cantiere ai sensi, rispettivamente, degli artt. 149 e 150 del d.P.R. n. 207/2010;
- f) gli eventuali dipendenti nominati "collaboratori tecnici e amministrativi del RUP" per la fase esecutiva dei lavori e che svolgono, durante detta fase, le funzioni di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP e/o dell'Ufficio di Direzione dei Lavori e/o del collaudatore;
- g) il tecnico dipendente nominato "collaudatore" dei lavori pubblici realizzati dall'appaltatore ai sensi di quanto disposto dall'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalla Parte II, Titolo X, del d.P.R. n. 207/2010 (coincidente con il Direttore dei Lavori per le opere pubbliche per le quali non è previsto il rilascio del "certificato di collaudo provvisorio" ma il solo rilascio del "certificato di regolare esecuzione" ai sensi dello stesso art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006) ovvero, anche il tecnico dipendente che sia stato incaricato del collaudo statico/strutturale delle opere appaltate qualora, in base alle caratteristiche tipologico/strutturali e di entità delle opere da eseguire, detto specifico tipo di collaudo sia prescritto ai sensi di legge;

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7-ter, 6° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., per tutte le attività previste nel presente regolamento, l'incentivo che può essere corrisposto al singolo dipendente nel corso di un anno solare non può superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

3. In caso di approvazione di "perizia di variante e suppletiva" in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 161 del d.P.R. n. 207/2010, essendo in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione e di valutazione tecnico-amministrativa da parte del RUP, nonché di prestazioni da svolgere in fase esecutiva dal Direttore dei Lavori e dal collaudatore, l'incentivo va riconosciuto pienamente agli aventi titolo (in funzione, ovviamente, delle attività effettivamente svolte dal personale dipendente) sull'importo aggiuntivo di stima (maggior costo calcolato a prezzi di progetto e con l'aggiunta degli eventuali nuovi prezzi concordati con il D.L.) approvato con la stessa perizia di variante e suppletiva (senza depurare il ribasso offerto dall'appaltatore) considerando, quindi, l'importo di perizia (al lordo del ribasso offerto) dell'"atto di sottomissione" ovvero, qualora l'incremento di spesa superi il "quinto d'obbligo" contrattuale, dell'"atto aggiuntivo al contratto principale", ai sensi di quanto previsto dall'art. 161, comma 4, 3° e 4° periodo, del d.P.R. n. 207/2010.

Art. 4 Conferimento degli incarichi al personale dipendente

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento della Giunta Comunale.
2. La G.C. può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. La stessa G.C. verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del re-

sponsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

4. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

Art. 5 Contenuto della progettazione

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola, di regola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4, e 5 dell'art. 93 del Codice dei contratti, nonché nella Parte II, Titolo II, del Regolamento di attuazione del codice dei contratti, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il RUP nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 93 del D.Lgs. n.163/2006 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. E' consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del citato art. 93.

3. La redazione degli eventuali atti di pianificazione urbanistica, qualora necessari, è comprensiva di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva ed a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione.

Art. 6 Quantificazione del fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione

1. In ragione di quanto disposto dall'art. 93, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., il "fondo per la progettazione e l'innovazione" è costituito dalle somme derivanti dagli stanziamenti previsti e finanziati per la realizzazione dei lavori pubblici e/o delle opere pubbliche indicati/e al precedente Art. 2, nella misura massima del 2% (due per cento) dell'importo preventivato posto a base di gara di un'opera pubblica o di un lavoro pubblico.

2. In particolare, in attuazione di quanto disposto dalla citata norma, poiché il presente regolamento deve stabilire la percentuale effettiva da applicare all'importo posto a base di gara, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, si stabilisce quanto segue:

- i lavori pubblici progettati, appaltati, eseguiti e collaudati nel rispetto del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione, il cui importo è inferiore alla soglia comunitaria partecipano alla costituzione del fondo in parola nella misura del 1,60% -unovirgolasesanta per cento- (pari all'80% del 2%) dell'importo posto a base di gara (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed escluso l'I.V.A.);
- i lavori pubblici progettati, appaltati, eseguiti e collaudati nel rispetto del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione, il cui importo è superiore alla soglia comunitaria partecipano alla costituzione del fondo in parola nella misura del 1,40% -unovirgolaquaranta per cento- (pari all'70% del 2%) dell'importo posto a base di gara (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed escluso l'I.V.A.).

3. Partecipano alla costituzione del "fondo per la progettazione e l'innovazione", nella misura indicata al precedente comma 2, anche gli importi che siano da porre a base di gara di eventuali ed ulteriori affidamenti ai sensi del Codice dei contratti per voci di spesa facenti parte delle "Somme a disposizione dell'Amministrazione" del quadro economico approvato con il progetto esecutivo (o con il progetto definitivo se posto a base di gara) qualora dette voci di spesa prevedano attività di studio e/o di analisi di fattibilità ovvero di progettazione di qualsiasi livello (preliminare, definitivo, esecutivo), con assunzione delle relative responsabilità, da parte del personale dipendente dell'ente.

4. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 1° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, l'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie incluse nel "fondo per la progettazione e l'innovazione" per la specifica opera pubblica o per lo specifico lavoro pubblico è ripartito, per ciascuna opera o lavoro appaltato, in qualità di "incentivo di progettazione interna", tra le figure dipendenti dell'ente che hanno svolto effettivamente le funzioni (e le attività); nel relativo importo sono compresi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (cd. "oneri riflessi") e gli oneri fiscali a carico dei dipendenti.

5. La quantificazione e la liquidazione a favore delle citate figure dipendenti dell'ente della suddetta quota parte del fondo per "incentivo di progettazione" sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro progettata/o (con verifica e/o validazione dell/i progetto/i con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) ed eventualmente appaltata/o, realizzata/o e collaudata/o dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

6. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-*quater*, del D.Lgs. n. 163/2006, il restante 20% (venti per cento) di tutte le risorse finanziarie incluse nel "fondo per la progettazione e l'innovazione" deve essere destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini (sulla base degli specifici atti amministrativi da adottare di volta in volta dall'amministrazione in base alle effettive esigenze e/o scelte operate sulla base dei citati criteri di legge).

Art. 7

Ripartizione dell'incentivo tra le diverse figure dell'ente

1. La ripartizione dell'incentivo per la progettazione interna è operata dal dirigente preposto alla struttura competente, secondo le percentuali sotto elencate, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:

a) Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	10%
b) Redattore dello studio di fattibilità	10%
c) Redattore del progetto preliminare	20%
d) Redattore del progetto definitivo	30%
e) Redattore del progetto esecutivo	20%
f) Direzione lavori e certificato di regolare esecuzione	10%

3. Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo attribuito in ragione del 1,4% (pari all'70% del 2%) suddiviso secondo la stessa ripartizione del comma che precede.

4. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-*ter*, 8° e ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., gli "incentivi di progettazione" non sono liquidabili a favore del personale delle amministrazioni aggiudicatrici con **qualifica dirigenziale**: pertanto, in ragione delle caratteristiche di questa amministrazione, la quale è **priva** di qualifiche dirigenziali (e, quindi, dispone di funzionari con qualifica di responsabile di servizio "apicale" in ente pubblico privo di qualifiche dirigenziali) ai sensi delle vigenti norme in materia di personale della Pubblica Amministrazione e di quanto previsto dal combinato disposto del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e delle vigenti norme in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvate con D.Lgs. 30 marzo 2001, **potranno** essere liquidati ai responsabili del settore interessato.

5. Qualora l'incarico sia stato assegnato e svolto da un'unica figura professionale la quota del "fondo per la progettazione e l'innovazione" sarà liquidata in ragione del 100% dell'importo previsto nel quadro economico di progetto.

6. Per la materiale liquidazione a favore dei dipendenti dell'ente della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione" relativa all' "incentivo di progettazione" sulla specifica opera pubblica o sullo specifico lavoro pubblico, trova altresì applicazione quanto indicato nel successivo Art. 9, a cui si rimanda.

7. Nel caso di progettazione esterna la quota percentuale al RUP spetta nella misura fissa, non riducibile, del 1% dell'importo posto a base di gara (incluso l'importo degli oneri di sicurezza ed escluso l'I.V.A.) indipendentemente dall'importo sotto o sopra soglia comunitaria.

Art. 8

Termini di consegna degli elaborati progettuali e penalità in caso di accertato ritardo

1. Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto (eventualmente diversificando le scadenze temporali di conclusione degli elaborati in funzione dei tre livelli di progettazione previsti dall'art. 93, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 163/2006: preliminare, definitivo ed esecutivo) e/o dell'eventuale atto di pianificazione urbanistico necessario all'approvazione del progetto dell'opera pubblica da porre a base di gara.

2. In caso di mancato rispetto dei termini come sopra determinati per cause ascrivibili ed imputabili al personale dipendente dell'ente e non per fatti non dipendenti dalla volontà dello stesso, si applica una "penale" riducendo il fondo per "incentivo di progettazione" da ripartire ai sensi del precedente Art. 7 e da liquidare ai sensi del successivo Art. 9, nella misura del 0,1% (zerovirgolauno per cento) per ogni mese.

Art. 9

Liquidazione della quota parte del fondo per incentivo di progettazione - Prestazione parziale

1. Per i progetti di opere pubbliche e/o di lavori pubblici, il dirigente/responsabile di servizio preposto alla struttura competente provvede alla liquidazione della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione" indicata al precedente Art. 6 (derivante dallo stanziamento effettuato in detto fondo sulla specifica opera pubblica o lavoro pubblico), a favore del personale dipendente che ne ha effettivamente diritto, a seguito dell'approvazione del progetto almeno definitivo da parte dell'organo competente dell'ente (ovvero, anche a seguito dell'avvenuta verifica e/o validazione del progetto definitivo con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010).

2. La quota parte massima di "incentivo di progettazione" elargibile al personale dipendente dell'ente, qualora tutte le funzioni/attività indicate al precedente Art. 7 c. 2 e 7 siano state svolte da detto personale, è pari all'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie incluse nel "fondo per la progettazione e l'innovazione" per la specifica opera pubblica o lavoro pubblico secondo quanto indicato al precedente Art. 6, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7-ter, 1° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006.

3. L'incentivo liquidabile al personale dipendente viene inteso al lordo degli oneri riflessi (oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione) e delle ritenute fiscali a carico del singolo dipendente e viene ripartito per ciascun progetto approvato (ovvero verificato e/o validato con esito positivo ai sensi di quanto indicato nel precedente comma 1) dall'organo competente e che risulti appaltabile/affidabile ai sensi del Codice dei contratti. In caso di svolgimento di "prestazione parziale" da parte del personale dipendente dell'ente delle funzioni/attività elencate nel precedente Art. 7, qualora la progettazione non viene conclusa ovvero qualora l'amministrazione ritiene di interrompere la fase progettuale o il compimento dell'opera non procedendo all'appalto anche se con progettazione completata ed idonea all'affidamento dei lavori, l'incentivo sarà pari al 70% (settanta per cento) dell'incentivo dovuto in caso di svolgimento della "prestazione completa".

Art. 10

Abilitazione all'esercizio della professione

1. I progetti di opere pubbliche e di lavori pubblici (o gli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati da redigere ed approvare in relazione alla specifica opera pubblica) sono redatti dall'ufficio tecnico comunale (o in parte da tecnici dipendenti dell'amministrazione e in parte da tecnici liberi professionisti: in tal caso la quota di incentivo viene calcolata solo sulle prestazioni rese dai tecnici comunali).

2. Il RUP deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 10, commi 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici e dall'art. 9, comma 4, del Regolamento di attuazione del codice dei contratti.

3. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, se sono in servizio presso l'amministrazione, ovvero hanno ricoperto incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed hanno svolto e collaborato ad attività di progettazione.

Art. 11

Polizza assicurativa a favore dei dipendenti incaricati della progettazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 90, comma 5, del Codice dei contratti e dell'art. 270 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti, l'amministrazione provvede, a fare data dal contratto stipulato con l'appaltatore dell'opera pubblica o dei lavori pubblici da realizzare, a contrarre garanzia (polizza) assicurativa per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, sostenendo l'onere del premio assicurativo con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa specificatamente previsti dall'amministrazione (l'art. 92, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, dispone che tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento è compreso anche il premio assicurativo da pagare per la stipula delle polizze favore dei dipendenti incaricati della progettazione).

2. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per

l'approvazione delle "varianti in corso d'opera" di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006 qualora determinate da errori od omissioni progettuali.

3. La polizza assicurativa di cui ai precedenti commi 1 e 2 è aggiuntiva a quella che copre i rischi dei dipendenti derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.

Art. 12 **Responsabilità**

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'amministrazione comunale in conseguenza di errori ed omissioni del progetto preliminare, definitivo o esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Art. 13 **Proprietà dei progetti**

1. I progetti elaborati dall'ufficio tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'amministrazione comunale, la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 14 **Disciplina di casi particolari - Fondo incentivante per perizie di variante e suppletive**

1. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il fondo incentivante è pari allo 0,25 per cento della spesa preventivata nello stralcio.

2. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di un progetto generale di massima e il progetto esecutivo ripartito in più parti, il fondo incentivante è pari allo 0,15 per cento sul progetto generale di massima ed all'ordinaria percentuale sui singoli progetti esecutivi.

3. In caso di approvazione di "perizia di variante e suppletiva" in corso d'opera, ammissibile ai sensi della legge (art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 161 del d.P.R. n. 207/2010), il "fondo per la progettazione e l'innovazione" è incrementato in base agli stessi criteri indicati nei precedenti Artt. 1 e 6, sull'importo aggiuntivo di stima (maggior costo calcolato a prezzi di progetto e con l'aggiunta degli eventuali nuovi prezzi concordati con il D.L.) approvato con la stessa perizia di variante e suppletiva (senza depurare il ribasso offerto dall'appaltatore) considerando, quindi, l'importo di perizia (al lordo del ribasso offerto) dell' "atto di sottoscrizione" ovvero, qualora l'incremento di spesa superi il "quinto d'obbligo" contrattuale, dell' "atto aggiuntivo al contratto principale", ai sensi dell'art. 161, comma 4, 3° e 4° periodo, del d.P.R. n. 207/2010).

Art. 15 **Orario di lavoro e spese accessorie**

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 16 **Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 17 **Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. In particolare, con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il previgente "Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna", il quale era stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 19/7/2001 ai sensi dell'art. 48 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., nonché ogni altra disposizione in materia con il presente regolamento contrastante.

Art. 18**Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. modif., è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

Art. 19**Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) I contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

Art. 20**Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 21**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione.
2. I criteri di riparto e di liquidazione degli "incentivi di progettazione interna" al personale dipendente dell'ente indicati nel presente regolamento si applicano ai progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) successivamente alla data del 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90).
3. Gli "incentivi di progettazione interna" relativi a progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) antecedentemente alla data del 19 agosto 2014, vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici e secondo le norme del previgente "Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 19/07/2001 ai sensi dell'art. 48 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., a cui si rimanda.

norme in materia di personale della Pubblica Amministrazione e di quanto previsto dal combinato disposto del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e delle vigenti norme in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvate con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif., si stabilisce che gli "incentivi di progettazione interna" previsti dal presente regolamento **potranno** essere liquidati ai responsabili del settore interessato.

Rilevato che il presente schema di regolamento è stato trasmesso alle rappresentanze sindacali in data 08/08/2015 e non sono pervenute osservazioni;

Visto l'art. 48 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., che testualmente recita:

«È altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio»;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto lo statuto comunale;

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto

DELIBERA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa:

1. Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il nuovo **«Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione"»**, che si compone di n. 21 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi al personale dipendente dell'ente in applicazione del suddetto regolamento verrà fatto fronte con prelevamento sulle quote degli stanziamenti annuali riservate alle spese di progettazione o, comunque, di realizzazione delle singole opere pubbliche o dei lavori pubblici inclusi negli strumenti programmatori dell'ente;
3. di dare atto che per ogni singolo progetto di lavoro pubblico, ovvero per ogni singolo atto di pianificazione urbanistico comunque denominato, gli oneri per la costituzione del fondo da ripartire ai sensi del suddetto regolamento, saranno impegnati con apposito provvedimento di determinazione ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. con l'entrata in vigore del suddetto regolamento è conseguentemente abrogato il previgente «Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna», il quale era stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 19.07.2001 ai sensi dell'art. 48 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., nonché ogni altra disposizione in materia con esso contrastante;
5. di stabilire che i criteri di riparto e di liquidazione degli "incentivi di progettazione interna" al personale dipendente dell'ente indicati nel suddetto regolamento si applicano ai progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai

sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010 successivamente alla data del 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90);

6. di stabilire, inoltre, che gli "incentivi di progettazione interna" relativi a progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) antecedentemente alla data del 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90), vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici e secondo le norme del suindicato previgente "Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 19.07.2001, a cui si rimanda.
7. di dare atto che con il suddetto regolamento approvato con la presente deliberazione viene disciplinata la materia del "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" in conformità alle nuove disposizioni di legge statale contenute nell'art. 93, commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Con successiva votazione ed all'unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to CORSATO Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

REFERATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 09/10/2015

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari. (Art. 125 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Li, 09/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 02-ott-2015

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, li 09/10/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

09/10/2015

Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa ROSETTA
